

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati PISAPIA e SAPONARA**

*(V. Stampato Camera n. 2154)*

*approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera  
dei deputati il 25 marzo 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 marzo 1998*

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all’articolo 678 del  
codice di procedura penale, in materia di liberazione anticipata

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata)*

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. *(Procedimento in materia di liberazione anticipata)*. - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

2. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1, il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione, proporre reclamo, con le forme di cui all'articolo 30-bis al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

3. L'ordinanza che decide in ordine alla concessione della liberazione anticipata è adottata in camera di consiglio, senza la presenza delle parti.

4. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza».

3. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse.

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo le parole: «alla conversione delle pene pecuniarie,», sono inserite le seguenti: «alla riduzione di pena per la liberazione anticipata,».

